

# Associazione Italiana Sindrome 'X-Fragile'



Verso l'università:  
le tutele per  
studenti universitari  
con disabilità e BES

Verso l'età adulta  
Corso di formazione docenti accreditato MIM  
**codice 102978**

Dott.ssa Alessia Brunetti  
[Alessia.brunetti76@gmail.com](mailto:Alessia.brunetti76@gmail.com)  
Pedagogista

# Associazione Italiana Sindrome 'X-Fragile'



Presentiamoci



**Intreccio, reciprocità, co-costruzione**


# Di cosa parleremo oggi

- Fondamenti teorici del diritto allo studio universitario di studenti con disabilità, DSA e BES: inclusione, equità e diritto allo studio nel sistema universitario italiano
- Il modello bio-psico-sociale dell'ICF
- Le linee guida CNUDD
  - Persone e ruoli
  - Procedure
  - Indicazioni per una didattica inclusiva
    - UDL
    - Accessibilità


# Inclusione, equità e diritto allo studio nel sistema universitario

# Il modello **full inclusion** della scuola italiana


ESCLUSIONE




SEGREGAZIONE




INTEGRAZIONE



INCLUSIONE



**Le persone che ci siamo persi e che non hanno potuto contribuire alla storia dell'uomo, se non con la loro testimonianza silenziosa.**



# Art. 3 Costituzione Italiana

entrata in  
vigore il 1  
gennaio 1948

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È **compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3>

# La lunga storia della scuola inclusiva

la legge 118/1971 ha 54 anni

la legge 517 ha 48 anni

la legge 104, che regola ancora tutto il  
nostro processo inclusivo, ha 33 anni

la legge 170 sui disturbi specifici  
dell'apprendimento ha 15 anni.

Non può esserci in Italia una scuola che non  
è inclusiva e questo dal 1971, con la legge  
118.

# L'università deve essere inclusiva



**In Italia anche l'Università non è un'università se non è inclusiva:** abbiamo delle precise normative, in particolare la legge 17 del 1999.

# Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

---

La Convenzione ONU (entrata in vigore nel 2008) sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) garantisce il **diritto all'istruzione inclusiva**, inclusa l'Università (art. 24) eliminando le barriere e promuovendo pari opportunità. L'Italia l'ha ratificata nel 2009, rendendola legge nazionale (Legge 18/09).

Questo implica l'obbligo per le università di fornire **sostegno, accessibilità e accomodamenti ragionevoli** per permettere la piena partecipazione degli studenti con disabilità, superando il modello assistenziale verso un pieno riconoscimento della persona con disabilità come cittadino titolare di diritti su base di uguaglianza.

# **Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità**

Sostiene protegge e garantisce il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto della loro intrinseca dignità

Riconosce che la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società contribuisce allo sviluppo umano culturale e sociale ed economico della società stessa e alla realizzazione dello sviluppo sostenibile


Adotta il concetto di disabilità proposto dalla International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) adottato dall'OMS nel 2001.

# Art. 24

# EDUCAZIONE

« Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un **sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.** [...] 5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere **accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri.** A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un **accomodamento ragionevole»**

# Uguaglianza vs Equità





# Legge 17 del 28 gennaio 1999

Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,  
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone  
handicappate.

# Legge numero 17 del 28 gennaio 1999

Ha introdotto specifiche direttive in merito all'attività che gli Atenei italiani debbono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli **studenti con disabilità** durante il loro percorso universitario.

In particolare ogni Ateneo è tenuto a erogare servizi specifici:

- utilizzo di sussidi tecnici e didattici
- istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato
- trattamento individualizzato per lo svolgimento degli esami

**1.** All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Agli studenti **handicappati** iscritti all'università sono garantiti **sussidi tecnici e didattici specifici**, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché **il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato**, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".

**2.** All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

" 5. Il **trattamento individualizzato** previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è **consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato** di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia **l'impiego di specifici mezzi tecnici** in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere **prove equipollenti** su proposta del servizio di tutorato specializzato".

3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un **docente delegato dal Rettore** con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti *l'integrazione* nell'ambito dell'ateneo»

**1.** All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

**2.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

trattamento individualizz  
specifici mezzi tecnici  
intesa con docente

sussidi didattici      ausilio tutorato  
sussidi tecnici      delegato del rettore  
prove equipollenti

tutorato specializzato

# Legge 170/2010

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in  
ambito scolastico. (10G0192)

La presente legge riconosce la **dislessia**, la **disgrafia**, la **disortografia** e la **discalculia** quali **disturbi specifici di apprendimento**, di seguito denominati «**DSA**», che si manifestano **in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali**, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

# **Legge 170/2010 Art. 2 Finalità**

- 1.** La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
  - a) garantire il diritto all'istruzione;
  - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
  - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
  - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
  - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
  - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
  - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

# **Legge 170/2010**

## **Art. 5**

### **Misure educative e didattiche di supporto**

- 1.** Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
- 2.** Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
  - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
  - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risultati utile, la possibilità dell'esonero.

# Legge 170/2010

## Art. 5

# Misure educative e didattiche di supporto

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a **monitoraggio** per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
  
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli **esami di Stato** e di **ammissione** all'università nonché gli **esami universitari**.

# Implicazioni nei contesti di studio universitari

---

Il contesto universitario deve essere **equo, inclusivo**, pienamente conforme ai principi sanciti dalla normativa vigente.

La normativa vigente definisce con chiarezza i diritti degli studenti, ma la loro effettiva tutela dipende dalla capacità dei singoli Atenei di costruire delle procedure chiare e dei servizi integrati e un monitoraggio continuo dell'efficacia di questi interventi.

Non solo garanzia di servizi dunque, ma costruzione di condizioni che consentono a tutti gli studenti e alle studentesse di partecipare attivamente e trarre beneficio dall'esperienza universitaria.

# Eterogeneità della platea degli studenti universitari

Incremento significativo delle situazioni che richiedono degli interventi che sono personalizzati.

- **Studenti con disabilità**
- **Studenti con DSA** – misure dispensative e compensative con dovere di adeguare strumenti didattici
- Studenti che rientrano nella categoria degli **studenti con Bisogni educativi speciali (BES)**, una definizione ampia che comprende non solo difficoltà specifiche ma anche condizioni che possono essere transitorie o situazionali, che incidono sul rendimento e sulla partecipazione, ad esempio i disturbi emotivi, ma anche situazioni legate al contesto socio economico, condizioni di svantaggio linguistico culturale - procedure interne chiare e criteri condivisi di accoglienza che consentano interventi proporzionati senza creare disparità tra studenti con e senza certificazione bisogni specifici.

# **La sfida dell'Università**

Questa crescente eterogeneità dei profili studenteschi rende quindi necessario **un rafforzamento strutturato dei servizi di supporto e l'adozione di modelli che permettano una personalizzazione degli interventi, senza compromettere gli standard accademici.**

Università come Ente che tutela e promuove il **progetto di vita della persona.**

# L'orientamento

Fondamentali risultano le **funzioni di orientamento** che hanno assunto un ruolo sempre più centrale


Non solo servizio puntuale o limitato nelle fasi di ingresso, ma processo continuo, integrato nelle politiche di Ateneo e capace di accompagnare lo studente nel monitoraggio e nella costruzione del proprio percorso formativo e professionale.

# I livelli di riflessione cui è chiamata l'Università

- Il **primo** è un livello **organizzativo**, che riguarda le strutture dei servizi, la responsabilità e il coordinamento interdipartimentale, l'adozione di procedure standardizzate e monitorabili.
- Il **secondo** è un livello **metodologico-didattico**, che implica la revisione degli strumenti didattici ma anche la necessità di una formazione dei docenti.
- Il **terzo** è un **livello culturale**, che chiama in causa la diffusione di una visione dell'inclusione come dimensione trasversale e non delegabile a singole figure.

# **Il modello bio-psico-sociale della disabilità (ICF) e il ruolo del contesto**

# Prima classificazione ICIDH 1980



Modello causale dell'ICIDH (1980)

# **ICF**

Non classifica le persone

Non classifica le conseguenze di malattie

Non classifica le disabilità

Ma descrive le situazioni di ciascuna persona all'interno di alcuni domini della salute


Non esce mai una diagnosi, ma solo un ambito descrittivo

# Un intreccio


Non essendo un tool diagnostico, l'OMS consiglia un utilizzo complementare dell'ICF con l'ICD11 e il DSM V per completare il quadro di condizione di salute

DSM V - ICD-11

ICF



# Modello biopsicosociale: una prospettiva circolare



# Dove è la disabilità?



# **La disabilità è sempre legata a menomazioni di funzioni o strutture?**

- Potrebbe non essere legata a fattori di menomazione!
- Non si può più dire che la disabilità non riguarda una fetta di popolazione
- **La disabilità** non è il problema di un gruppo minoritario all'interno della comunità, quanto piuttosto una condizione che ognuno può sperimentare durante la sua esistenza.
- Non c'è più il confine che permette di dire: «non mi riguarda».
- I momenti della nostra giornata in cui siamo in una situazione di pieno funzionamento, quanti sono?

# **Le linee guida della CNUDD**

Soggetti e ruoli, accessibilità,

# **La Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità**

La Cnudd è stata istituita nel 2001

La conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) dal 2002 a intrapreso un percorso di collaborazione con la CNUDD - predisposizione di linee guida comuni per le Università

ha il ruolo di organismo nazionale di coordinamento e di indirizzo di tutte le azioni a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità

E' interlocutrice di numerose Istituzioni:

- MInistero dell'Università
- MInistero della disabilità
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- anvur
- istat

# **Linee guida della CNUDD**

Le linee guida intendono contribuire ai processi di trasformazione culturale dell'Università in direzione inclusiva, indirizzando i piani strategici degli Atenei italiani

Le linee guida raccolgono sistematicamente informazioni e indicazioni rivolte alla comunità accademica ed in particolare ai servizi di stabilità/DSA di Ateneo

Sono redatte allo scopo di renderne l'attività

- efficace
- appropriata
- garantendo un elevato standard di qualità

# Definizione di disabilità

Ai sensi del decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024 si definisce **persona con disabilità** “chi presenta durature compromissioni fisiche mentali intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.”

La conoscenza accurata delle compromissioni della singola persona con disabilità è indispensabile per assicurare supporti capaci di rimuovere le barriere alla piena autonomia nello studio e nella professione



**Legge 170 dell'8 ottobre  
2010 sui disturbi  
specifici  
dell'apprendimento  
e linee guida del 12 luglio  
2011**

Necessario un adeguamento degli interventi didattici e formativi  
Gli Atenei ampliano i loro interventi in favore della componente  
studentesca con DSA, Sistematizzando modalità e strumenti

# linee guida CNUDD

“Le linee guida vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per tutte le studentesse e tutti gli studenti e della realizzazione di comunità accademiche inclusive”

**Prima realizzazione** nel 2014


**Seconda realizzazione** approvata  
dall'assemblea CNUDD in data 25  
settembre 2024



# I principi delle linee guida CNUDD

Finalizzate a offrire a ciascun Ateneo **indicazioni di base per servizi idonei**, il più possibile omogenei, ispirati a principi condivisi di:

- **accoglienza**
- **rispetto**
- **valorizzazione**
- **partecipazione**
- **autonomia**
- **libertà**
- **inclusione**



# Destinatari degli interventi auspicati e approccio

Studenti con:

- Disabilità
- DSA
- BES


A garanzia di pari opportunità di accesso, partecipazione e completamento della formazione universitaria, con un **approccio individualizzato** nella erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio

# Piano della cultura

Promuovendo, nel contempo, il coinvolgimento e la formazione della **Comunità Accademica** sui temi della:

- **diversità**
- **disabilità**
- **inclusione**

per la realizzazione di **comunità e società eque e sostenibili**.



# **Studenti con bisogni educativi speciali (BES) non certificabili**

Incremento significativo del numero di studenti con richieste speciali di attenzioni non riconducibili a condizioni certificabili (Legge 104/92, Legge 118/197, Legge 170/2010 i successivi aggiornamenti)

Alcune misure erogate a persone con disabilità o DSA in ambito accademico potrebbero essere utili anche a tali studenti

Ruolo cruciale del servizio disabilità DSA di Ateneo nel supportare questi studenti in un dialogo diretto con il docente in merito ai necessari accomodamenti, nel favorire la cooperazione tra pari e l'intervento da parte di tutor

# Principi ispiratori

- diritto allo studio
- vita indipendente
- cittadinanza attiva
- inclusione nella società

Principale punto di riferimento Convenzione  
ONU sui diritti delle persone con disabilità  
(LEGGE 18/2009)

# Il ruolo delle Università

Università come contesto abilitante

- favorisce l'accesso alla cultura
- favorisce le pari opportunità
- rende possibile per la persona con disabilità o con DSA l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

L'impegno dell'Università è quello di promuovere e sostenere l'accesso alla formazione e all'apprendimento permanente, nella convinzione che la conoscenza la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di soddisfare le aspirazioni personali, di sviluppare la personalità di ognuna ognuno, dando concretezza ed effettività ai principi costituzionali (artt. 2 e 3 Cost)".

# **Una Università accessibile e inclusiva**



Università come contesto aperto accogliente capace di favorire il pieno sviluppo e la partecipazione di ciascuno

Università capace di diffondere la cultura inclusiva in senso più ampio

# **Focus sullo sviluppo scientifico tecnologico**

Settore in continua e rapida evoluzione, provoca incessanti modifiche nei nostri ambienti e modi di vivere

Ambiente universitario e studenti con disabilità e DSA:

- accesso alle informazioni e tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- strumenti, materiali e formati per la didattica
- laboratori esperienze di tirocinio accessibili e adattabili a seconda delle esigenze
- approccio individualizzato
- ricerca e innovazione anche in linea con gli orientamenti dei programmi dell'Unione Europea

# Attività strategiche

Cooperazione all'interno del sistema universitario

Attivazione di reti e collaborazioni:

- con altri istituti di formazione e ricerca
- con il sistema scolastico
- con agenzie, enti territoriali e associazioni a livello nazionale e internazionale

Sensibilizzazione coinvolgimento delle diverse componenti della comunità universitaria in termini del diritto allo studio nella prospettiva delle pari opportunità e dell'inclusione degli studenti con disabilità e DSA come, insieme, **traguardo e strumento strategico** di sviluppo nella direzione della **qualità di sistema**.

# Cosa è necessario è opportuno fare

Adequate measures of information, formation and intervention for a transformation in direction of inclusiveness

This means:

- promote empowerment of the person within the university context
- guarantee full accessibility of the academic institution:
  - Sedi
  - Didactic activities, which must be made flexible through approaches of Universal Design tecnologico e/o metodologico

# Il ruolo dell'Università

Università come istituzione preposta ad influire positivamente sul processo di costruzione di una società inclusiva

- istituendo utili raccordi con le istituzioni formative precedenti
- costruendo ponti di ricerca, sperimentazione e innovazione con il mondo professionale del lavoro
- “applicando al proprio interno misure appropriate che permettano di vivere una realtà di persone e contesti *contagiosamente* inclusiva” (linee guida CNUDD)

# Soggetti e ruoli: il Delegato del Rettore

Articolo 16 comma 5 bis Legge 104/1992, così come modificato dalla Legge 17 del 1999: in ogni Università viene nominato un Delegato del Rettore, con “funzioni di coordinamento monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo”.

Articolo 19 comma 5 bis del decreto Legge 44 del 2023, convertito dalla Legge numero 74 del 2023: al Delegato “funzioni di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti compresi l'attivazione o il potenziamento di servizi per il sostegno del benessere psicologico nell'ambito dell'Università o delle istituzione stessa”.

Ai sensi del decreto Legge 44 2023, l'incarico di Delegato può essere conferito solo a personale docente in servizio.

A seguito della Legge 170/2010 Sui disturbi specifici dell'apprendimento DSA alcune Università hanno esteso le funzioni del Delegato anche agli studenti con DSA, altre hanno nominato un apposito Delegato solo per la componente studentesca con DSA

# Le raccomandazioni della CNUDD: una struttura amministrativa di supporto

“E’ essenziale che ciascun Ateneo istituisca anche una **struttura amministrativa di supporto coordinata dal Delegato del Rettore o della Rettrice** “servizi disabilità DSA di Ateneo - **SDDA**”.

Servizi costituiti da personale con competenze specifiche in merito alla cultura dell'inclusione

In Atenei medio grandi auspicabile l'**affiancamento al Delegato di docenti referenti per le strutture didattiche e scientifiche (scuole, facoltà, dipartimenti ecc)**

Fondamentale garantire massima collaborazione tra personale docente, SDDA, e altre strutture dell'Ateneo “per sviluppare una condivisione di intenti che permetta di creare un ambiente universitario sempre più inclusivo adatto ad accogliere su base equa persone con caratteristiche diverse garantendo loro pari opportunità” (linee guida CNUDD 2024)

# Delegato/a del Rettore o della Rettrice

E' il punto di riferimento sui temi dell'inclusione della disabilità e dei DSA, sia verso l'interno che verso l'esterno.

**Verso l'esterno** è il riferimento di:

- tutte le realtà territoriali che si occupano di disabilità e DSA (enti regionali per il diritto allo studio, enti organismi amministrativi territoriali, uffici scolastici decentrati, istituzioni scolastiche, associazioni, imprese, agenzie per il lavoro).

**Verso l'interno** ha il compito di promuovere l'inclusione, attraverso le azioni più varie:

- sensibilizzazione sui temi della disabilità dei DSA e dei bisogni educativi speciali (iniziativa culturali, interventi mirati eventi informativi e formativi rivolti a studenti personale docente tecnico amministrativo)

“la prospettiva dalla quale il Delegato/la Delegata procede è sempre quella di privilegiare interventi volti a valorizzare le persone con disabilità e DSA e contrastare stereotipi abilisti e ogni altra forma di discriminazione anche di tipo intersezionale. Inoltre il Delegato sostiene l'autonomia e l'autodeterminazione degli studenti favorendone il successo formativo nel rispetto della loro dignità e libertà personale” (linee guida CNUDD 2024)

# **Delegato/a del Rettore o della Rettrice**

Il Delegato:

- coordina tutte le attività del SDDA
- Si occupa del monitoraggio e dell'autovalutazione della qualità dei servizi offerti per il loro miglioramento
- affianca il SDDA nella fase di accoglienza dello studente
- promuove incontri periodici con gli studenti che usufruiscono dei servizi per ascoltarne l'opinione per evidenziare nuove esigenze e pianificare la modifica di alcune procedure o la creazione di nuovi servizi
- media tra lo studente e i docenti durante tutto il percorso formativo
- offre supporto al corpo docente nella consapevolezza del quadro normativo di riferimento dei diritti e dei bisogni educativi dello studente o della studentessa
- sovrintende all'allocazione e all'utilizzo dei fondi assegnati a favore degli studenti con disabilità e DSA

..... Entra di diritto a far parte della CNUDD

# **Servizi di disabilità e DSA di Ateneo**

Costituisce il punto di riferimento per le studentesse e gli studenti e svolge un ruolo strategico di orientamento accoglienza e gestione dei servizi

All'interno opportuna la presenza di competenze professionali socio psicopedagogiche, cliniche, tecnologiche, relazionali organizzative le amministrativo contabili

# Servizi di disabilità e DSA di Ateneo

Compiti fondamentali assegnati ai SDDA:

- Interfaccia tra il sistema Università e gli studenti
- informazioni in merito ai benefici economici ai servizi erogati e alla mediazione con i docenti
- raccordo con i servizi di Ateneo, in particolare con un ufficio orientamento in ingresso in uscita, segreteria studenti ufficio mobilità internazionale, uffici stage e tirocini
- supporto mirato all'acquisizione di maggiore autonomia e indipendenza nello studio
- supporto al Delegato e ai singoli docenti e referenti delle strutture di Ateneo
- l'intesa con il Delegato monitoraggio e autovalutazione della qualità dei servizi offerti
- offerta di materiale didattico accessibile anche tramite il sistema bibliotecario di Ateneo

Il SDDA dispone:

- di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali
- Di risorse interne stabili e strutturate
- Eventualmente di risorse esterne per esigenze specifiche

# **Servizi erogati dai SDDA**

Per accedere ai servizi erogati dai SDDA, gli studenti con disabilità o con DSA producono idonea documentazione clinica in corso di validità, redatti sulla base dei sistemi di classificazione aggiornati dall'OMS.

# Servizio di tutorato

Istituito con Legge 17 del 28 gennaio 1999 che integra la Legge 104/92 e riferimento della Legge 170/2010, il servizio di tutorato specializzato è finalizzato al supporto agli studenti con disabilità e con DSA in ogni Ateneo

Scopo principale il supporto allo sviluppo dell'autonomia individuale nello studio e alla partecipazione attiva lungo tutto il percorso accademico

Può predisporre interventi mirati che garantiscono pari opportunità e una maggiore inclusività del contesto

# Il processo di tutorato

- Analisi dei bisogni educativi
- Condivisione di un percorso individualizzato



# Diverse dimensioni del servizio di tutorato

Prestazioni di servizio e di supporto da parte di studente (tutor alla pari) con compiti di:

- accompagnamento e orientamento negli spazi e nelle procedure
- supporto pratico per lo studio

Prestazioni di servizi e supporto da parte di un tutor specializzato:

- con competenze disciplinari
- con competenze in ambito psico pedagogico didattico per favorire l'autonomia nello studio

“Per tali servizi gli Atenei si possono avvalere sia di collaborazioni contrattuali sia di convenzioni con enti e soggetti che operano sul territorio come anche di progetti di servizio civile universale. In tutti i casi è necessario che le diverse tipologie di tutor ricevano un'adeguata formazione per una gestione efficace del servizio” (linee guida CNUDD 2024)

# **Accessibilità della sede e dei servizi**

Principi cardine del modello biopsicosociale della disabilità e dell'ICF: Accessibilità e fruibilità degli spazi di ogni Ateneo obiettivo imprescindibile

Il servizio tecnico di Ateneo in condivisione con il SDDA **monitora l'accessibilità** degli edifici universitari e pianifica e programma gli interventi per il miglioramento.

L'SDDA **funge da interfaccia tra lo studente e il servizio tecnico di Ateneo** per la segnalazione di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il superamento

la CNUDD consiglia che **ogni Ateneo provveda alla predisposizione della mappa dell'accessibilità** degli edifici universitari, aggiornandola periodicamente e rendendola consultabile a tutti coloro che vivono in ambito universitario attraverso modalità diverse

# Focus sull'accessibilità

Opprona la redazione di **un piano per l'individuazione di soluzioni atte a garantire l'accessibilità fisica e sensoriale e il monitoraggio della sua attuazione**

Attenzione a garantire il più possibile una **mobilità autonoma** agli studenti con disabilità per facilitare partecipazione e socialità in tutte le attività degli Atenei

Istituzione di **tavoli di lavoro per trovare la soluzione** per il superamento di barriere architettoniche e sensoriali con partecipazione del personale del servizio tecnico edilizio, della SDDA e degli studenti e studentesse

Possibilità di **convenzioni con enti di trasporto** del territorio enti e associazioni territoriali

**Servizi di interpretariato lis e list:** le Università possono avvalersi di collaborazioni con professionisti qualificati

Esigenze di supporto da parte dei servizi socio sanitari: le Università sono invitate ad attivarsi per promuovere la stipula di accordi con i servizi con associazioni o cooperative con il supporto di caregiver familiari per prevedere interventi dedicati di assistenza alla persona

# Indicazioni aggiuntive per le lingue straniere

Nella valutazione ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accettare la padronanza delle competenze professionali, è bene tener conto di possibili errori EO difficoltà nella memorizzazione e nel recupero dei termini e forme verbali

In relazione alla valutazione:

- comprensione - valorizzare la capacità di cogliere il senso generale del messaggio
- produzione - dare maggior rilievo all'efficacia comunicativa piuttosto che alla correttezza grammaticale

Valutare la convenienza di:

- utilizzo di un lessico ad alta frequenza
- utilizzo di dizionario cartaceo o digitale monolingue offline

Per la prova d'ascolto - registrazioni con velocità personalizzate e con personalizzazioni nel numero delle ripetizioni o nel tipo di lettore (informatico)

# Studenti e studentesse con disabilità

---

## Disabilità e DSA

I servizi dell'Università degli Studi di Perugia



# Associazione Italiana Sindrome 'X-Fragile'



Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Alessia Brunetti

[Alessia.brunetti76@gmail.com](mailto:Alessia.brunetti76@gmail.com)

# Sitografia

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 18/2009)
- International Classification of Functioning, Disability and Health dell'OMS
- Linee guida CNUDD
- Progetto UNITE include – Università di Teramo
- Progetto Statale inclusiva – Università Statale di Milano
- Progetto linee guida POLIMI servizio MultiChance